

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA  
Sezione XVII civile**

in persona del giudice Laura Centofanti ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. OMISSIS del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 30 gennaio 2019.

**TRA**

MUTUATARIA

- attrice

E

BANCA

- convenuta

nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da verbale dell'udienza del 30 gennaio 2019, riportate in motivazione.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione, ritualmente notificato, MUTUATARIA conveniva in giudizio la BANCA dinanzi al Tribunale di Roma, per sentir *"Nel merito: a) Accertare e dichiarare l'illiceità del contratto di mutuo de quo, nella parte in cui prevede che gli interessi di mora siano computati anche sugli interessi corrispettivi (nonché su ogni altra remunerazione prevista dalla rata) e non sul mero capitale. b) Dichiarare per gli effetti che tale mutuo sia usurario in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso di mora che sommato al valore della polizza convenuta e comunque rientrando nel seno del piano di ammortamento si è determinato un travalicamento del tasso di soglia di riferimento. c) Dichiarare che anche il solo tasso di mora travalica il tasso di soglia vigente al tempo della convenzione. d) Accertare che fino all'ultimo pagamento la parte attrice abbia pagato la somma di Euro 95.558,68 tra capitale e interessi e che nell'ipotesi di gratuità sono da stornare Euro 50.369,55 a titolo di interessi usurari. e) Accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi convenzionali e moratori perché in violazione dell'art. 117 TUB. f) In via gradata e in considerazione di quanto sopra esposto in narrativa, deliberare che, in caso di ritardato pagamento, il suddetto tasso di mora potrà essere applicato solo sul mero capitale e non già anche sugli interessi corrispettivi, oltre che su ogni altra remunerazione prevista in rata. g) Prevedere l'esatta determinazione dare/avere tra le parti, imputando a pagamenti già effettuati dagli attori a pagamento del capitale indicato nel contratto di mutuo. h) Ordinare alla Banca la ripetizione a favore della parte finanziata di tutte le somme che ha indebitamente incamerato. i) In ogni caso, dichiarare dovuta la restituzione del solo residuo prestato e, quindi, le rate a scadere composte dal solo capitale senza interessi. In via subordinata: dichiarare nulla la clausola determinativa degli interessi perché in violazione degli artt. 1815, 1346, 1418, 1419 c.c., nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto dei contratti formali e/o in violazione dell'art. 9 comma 3 della Legge 192/1998, individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione sulle rate scadute e per l'effetto disporre la restituzione da parte dell'attore del solo capitale imputando ad esso le somme pagate in più a titolo di interessi ultralegali, secondo quanto meglio precisato nella perizia redatta dal*

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Laura Centofanti, n. 12233 del 10 giugno 2019*

*Consulente Tecnico di Parte, da intendersi parte integrante del presente atto, o nella somma superiore o inferiore accertata in corso di causa e ciò a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte per rate di ammortamento in scadenza determinando per l'effetto un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti"* .

Premetteva l'attrice di avere stipulato, in data 24 luglio 2006, con la convenuta contratto di mutuo fondiario, avente ad oggetto l'erogazione nei suoi confronti dell'importo di euro 140.000, da restituire in 241 rate mensili, ciascuna comprensiva di capitale ed interessi, al tasso fisso annuo nominale del 4,550, con Isc pari al 4,783% in ipotesi di ritardo nell'adempimento era prevista la corresponsione di interessi moratori al tasso del 6,683% (Isc maggiorato di 1,9%); era convenuta, altresì, una penale di estinzione anticipata pari allo 1,50%.

Sosteneva l'attrice di avere appurato, mediante l'ausilio di un esperto contabile, che la Banca nel corso del rapporto avesse applicato effettivamente un Taeg superiore a quello dichiarato in contratto e che dovesse pertanto ritenersi la nullità delle clausole aventi ad oggetto la determinazione degli interessi dovuti per violazione dell'art. 117 T.U.B., con conseguente applicazione al rapporto degli interessi sostitutivi, come previsto nella norma richiamata.

Affermava, altresì, che fosse emersa l'applicazione da parte della Banca di interessi moratori usurari, in quanto convenuti in misura superiore alla soglia prevista dalla normativa anti-usura. Deduceva, infine, l'illegittimità della previsione in contratto del piano di ammortamento del finanziamento secondo il metodo c.d. "alla francese", in quanto tale da determinare effetti anatocistici illegittimi.

Si costituiva la parte convenuta, contestando la fondatezza delle pretese avversarie e precisando in fatto che il tasso moratorio convenuto fra le parti fosse pari al 6,45%.

Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: *"...Nel merito: in via principale, rigettare integralmente le domande avversarie, in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto... e comunque non provate; in via subordinata, per la sola e non creduta eventualità che dovesse essere accertato il carattere usurario o comunque indebito degli interessi applicati al mutuo inter partes, ricalcolare gli interessi applicabili al contratto di mutuo dedotto in giudizio in misura conforme al tasso soglia vigente al momento della stipulazione del contratto o, comunque, al tasso che dovesse risultare applicabile, ovvero nella misura ritenuta di legge e, per l'effetto, rideterminare il credito residuo della banca nei confronti di controparte. ... Con il favore delle spese e compensi professionali, da liquidarsi anche in misura aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c."*.

Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti; queste ultime precisavano le conclusioni all'udienza del 30 gennaio 2019, nella quale la causa era trattenuta in decisione e depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.

Le domande dell'attrice nei confronti della convenuta si ritengono infondate e, pertanto, non meritevoli di accoglimento.

La parte attrice ha dedotto la nullità del contratto di mutuo intercorso con la Banca, sul presupposto della indeterminabilità delle condizioni convenute e della assunta difformità dell'Isc (o Taeg) indicato in contratto con quello effettivamente applicato.

In ordine alla prima doglianza, si rileva che la stessa parte attrice ha prodotto in atti il contratto di mutuo ed il relativo piano di ammortamento consegnatili all'atto della stipulazione del contratto, sicché non è dato neppure comprendere sotto quale profilo non

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Laura Centofanti, n. 12233 del 10 giugno 2019*

fosse dato alla mutuataria avere contezza delle obbligazioni assunte nei confronti dell'Istituto di credito.

In ordine al secondo profilo, si rileva che, quand'anche l'assunto trovasse riscontro, in ogni caso, l'omessa od erronea indicazione dell'IsC (o Taeg) non determinerebbe in ogni caso nullità del contratto per violazione del disposto dell'art. 117 T.U.B., essendo l'indice deputato, secondo le previsioni normative, a svolgere una mera funzione informativa della mutuataria in ordine al costo complessivo dell'operazione di finanziamento e non già a determinare di per sé alcuna condizione del rapporto; ne discende che, al più, potrebbe ipotizzarsi la responsabilità della Banca per inadempimento dei suoi obblighi informativi, con ogni conseguenza risarcitoria, nell'ipotesi in cui fosse stato allegato e provato che la parte attrice avesse subito un danno in conseguenza di esso. L'attrice ha poi dedotto che fossero affette da nullità le clausole aventi ad oggetto la pattuizione degli interessi, per essere stati questi ultimi convenuti in misura superiore al tasso soglia di riferimento vigente nel periodo di stipulazione del contratto.

Esaminando, però, le condizioni convenute in contratto, si rileva che il tasso corrispettivo convenuto fosse largamente al di sotto della soglia determinata dalla normativa anti-usura, come anche fosse inferiore ad essa il tasso moratorio, riscontrandosi invero, la corrispondenza del tasso convenuto con quello indicato della parte convenuta nei suoi scritti difensivi.

In ogni caso, si ritiene impropriamente operato il confronto della misura del tasso moratorio convenuto tra le parti con il tasso soglia determinato con decreto del Ministero dell'Economia, in base alle rilevazioni della Banca d'Italia, secondo un criterio automatico stabilito dalla legge che tiene conto dei tassi medi di mercato rilevati trimestralmente.

Come chiaramente esplicito nella Circolare della Banca d'Italia del 3 luglio 2013, i TEG medi rilevati trimestralmente includono, oltre ai tassi di interesse nominali, tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito, ma non anche gli interessi di mora, che sono, invece, esclusi dal calcolo del TEG, perché non dovuti dal momento dell'erogazione del credito, ma solo a seguito dell'eventuale inadempimento del cliente; l'esclusione è finalizzata ad evitare di considerare nella media operazioni con andamento anomalo, giacché ne deriverebbe un eccessivo innalzamento delle soglie.

In tale ottica la Banca d'Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio che prevede la maggiorazione dei TEG medi pubblicati nella misura di 2,1 punti percentuali, determinando poi la soglia su tale base e i decreti ministeriali che aggiornano i tassi soglia dispongono che gli intermediari verifichino l'usura dei tassi applicati sui singoli contratti sulla base degli stessi criteri tecnici, forniti dalla Banca d'Italia attraverso le "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della Legge sull'usura".

Per evitare, pertanto, il confronto tra tassi disomogenei (il tasso di mora applicato al debitore e i tassi soglia, determinati, senza tenere conto dei tassi moratori), ed ai fini dell'individuazione, comunque, di un parametro di riferimento, occorre tenere conto del fatto che negli stessi decreti ministeriali, ed anche specificamente nel decreto emesso in relazione al periodo di riferimento di stipulazione del contratto (terzo trimestre 2006), era comunque espressamente previsto: "I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali".

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Laura Centofanti, n. 12233 del 10 giugno 2019*

In senso contrario, si è espressa di recente la Corte di Cassazione, Sez. 3 nell'ordinanza n. 27442 del 30/10/2018, nella cui massima si legge *"E' nullo il patto con il quale si convengano interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui all'art. 2 della l. n. 108 del 1996, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali e calcolato senza maggiorazioni o incrementi"*.

Ritiene il giudicante che l'orientamento assunto dal Giudice di legittimità nella pronuncia citata non sia condivisibile ed anzi si ponga in contrasto con i principi affermati dalla stessa Corte nella recente pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza del 20 giugno 2018, n. 16303); nella motivazione di quest'ultima è stata, infatti, sottolineata l'esigenza di omogeneità e simmetria nel confronto delle condizioni praticate in concreto dagli Istituti di credito con i tassi soglia determinati nei decreti ministeriali sulla base delle rilevazioni del TEGM (nella pronuncia citata il principio è stato enunciato con riferimento alla possibilità di operare il confronto con i tassi soglia dei costi sostenuti in relazione all'erogazione del credito includendo le commissioni di massimo scoperto, allorché queste ultime non erano considerate della determinazione del TEGM).

Le Sezioni Unite hanno argomentato nel senso che dovesse valutarsi alternativamente se ritenere i decreti ministeriali illegittimi in ragione della mancata inclusione nel calcolo del TEGM delle commissioni, ovvero tenere conto delle indicazioni contenute in calce ad essi e riferite all'ammontare medio delle commissioni nel periodo di riferimento e si è pronunciata nel senso che tale ultima soluzione fosse preferibile, giacché la presenza del dato fosse *"sufficiente per escludere la difformità degli stessi rispetto alle previsioni di legge"*, consentendo la comparazione tra dati omogenei.

Alla stregua dei principi richiamati, anche ai fini dell'individuazione del corretto parametro per la valutazione della usurarietà degli interessi moratori, si ritiene, pertanto, del tutto legittimo operare la maggiorazione del TEGM, nella misura indicata dalla Banca d'Italia in quanto rilevata come valore contrattuale medio per i casi di ritardato pagamento e riportata nei decreti ministeriali, e procedere, quindi, all'individuazione della soglia sulla base di esso (con aumento del TEGM maggiorato della metà, ovvero, dal maggio 2011, del 25% e di ulteriori quattro punti percentuali).

In tale prospettiva, il tasso moratorio convenuto in contratto si colloca ampiamente entro il limite del tasso soglia di riferimento, determinato secondo i criteri indicati.

Né potrebbe ritenersi l'usurarietà dei tassi convenuti, sul presupposto che dovesse procedersi ai fini della individuazione del tasso effettivamente pattuito in ipotesi di ritardo nell'adempimento, a sommarsi il tasso di mora a quello corrispettivo; ciò, ragionevolmente, in forza della previsione che il tasso moratorio dovesse computarsi sull'intero importo della rata scaduta, comprensivo degli interessi corrispettivi, in ipotesi del ritardo nell'adempimento.

Invero, ritiene il giudicante che debba condividersi l'orientamento che si sta affermando come prevalente nella giurisprudenza di merito, secondo il quale - fermo il principio reiteratamente sancito dalla Corte di Cassazione, per cui debba operarsi **la verifica del rispetto della soglia usuraria anche con riferimento agli interessi moratori e non solo ai corrispettivi (cfr. tra tutte Cass. 350/2013) - tale verifica debba essere operata distintamente per ciascuna categoria di interessi, date la diversa natura e funzione degli stessi, riferiti a basi di calcolo differenti (il tasso corrispettivo si applica, infatti, al capitale residuo al fine di determinare la quota di interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata, nel caso in cui questa non sia pagata alla scadenza) ed in ragione del fatto che in ipotesi di applicazione degli interessi moratori questi ultimi si sostituiscono e non si sommano ai primi (si richiamano in senso conforme, tra le numerose altre (cfr. tra le altre, Tribunale di Roma,**

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Laura Centofanti, n. 12233 del 10 giugno 2019*

sentenza n. 10662, del 25 maggio 2016, Tribunale di Milano, sentenza n. 2363, dell'8 marzo 2016).

Né può ritenersi, di per sé, illegittima la pattuizione contrattuale secondo la quale gli interessi moratori dovessero computarsi sull'intera rata scaduta comprensiva della quota di interessi corrispettivi: l'art. 3 della Delibera CICR del 9.2.2000 (efficace dal 22.4.2000) dettata in attuazione del testo dell'art. 120 TUB vigente al momento di conclusione del contratto, in relazione ai finanziamenti con piano di rimborso rateale, stabiliva che "nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore, l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica".

Del resto anche il testo dell'art. 120 TUB, nella versione attualmente vigente, prevede l'applicabilità degli interessi di mora non solo sulla sorte capitale ma anche sugli interessi maturati divenuti esigibili.

Infine, parimenti infondata è la doglianza dell'attrice relativa all'illegittimità della previsione del piano di ammortamento del mutuo secondo il metodo alla francese: si è già detto del fatto che essa di per sé non ha reso indeterminabile il contenuto delle obbligazioni assunte dalla mutuataria nei confronti dell'Istituto di credito.

In conformità all'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, si ritiene, poi, che debba escludersi che la previsione di un piano di ammortamento con rata costante e rimborso graduale del capitale implichi l'applicazione di interessi anatocistici, giacché gli interessi sul capitale in un dato periodo non si sommano al capitale: al contrario, gli interessi di periodo sono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata non vengono capitalizzati, ma sono pagati in quota interessi con la rata di rimborso del mutuo.

Ne discende il rigetto delle domande proposte dall'attrice nei confronti della convenuta.

In ragione della soccombenza la parte attrice va condannata al pagamento delle spese del procedimento in favore della parte convenuta; queste ultime si liquidano complessivamente in euro euro 7.500, per compensi professionali (euro 2.000 per la fase di studio, euro 1.500 per la fase introduttiva, euro 2.000 per la fase istruttoria, euro 2.000 per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Si respinge l'istanza di condanna della parte attrice, ex art. 96 c.p.p., difettando i presupposti oggettivi e soggettivi per l'accoglimento di essa.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:  
respinge le domande proposte dalla parte attrice;  
condanna la parte attrice al pagamento nei confronti della convenuta delle spese del procedimento, che liquida in euro 7.500, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Roma, 26/05/2019

Il Giudice  
Laura Centofanti

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Laura Centofanti, n. 12233 del 10 giugno 2019*

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS